

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it
P.d.C.: 5/2599 - 5/2210

Al COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Viale Romania, 45
00197 - ROMA

OGGETTO: Art. 1864 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: "Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria" – Quesito.

Si fa riferimento alla nota n. 7/77-397-2001 in data 31.01.2014 con la quale codesta Direzione di Amministrazione ha chiesto di conoscere il qualificato parere di questa Direzione Generale in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità di ausiliaria alla luce dell'art. 1864 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Al riguardo, si rappresenta che il Codice dell'Ordinamento Militare, nel riassetto le disposizioni vigenti, ha mantenuto il pregresso quadro normativo in tema di liquidazione dell'indennità per coloro che transitano dalla posizione dell'ausiliaria, nulla innovando in materia.

In particolare si evidenzia che l'art. 1870 del predetto C.O.M., nel disciplinare il calcolo dell'indennità di ausiliaria - che allo stato rimane invariato rispetto a quanto operato in passato - al comma 4 ribadisce che l'indennità di ausiliaria medesima è pensionabile al cessare dalla posizione di ausiliaria, ma solo per la quota-pensione determinata con il sistema retributivo (quota "A" e quota "B").

Coloro, poi, che sono nel cosiddetto sistema misto del pro-rata (tutti a decorrere dal 01/01/2012) o contributivo puro all'atto del collocamento nella riserva, avranno - a prescindere se siano già in possesso o meno dell'aliquota massima dell'80% - la quota pensione (sistema misto) ovvero l'intero assegno di ausiliaria (sistema contributivo puro) rideterminati applicando al montante contributivo, calcolato all'atto del collocamento in ausiliaria, il nuovo coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria stessa.

In tal modo, come peraltro chiarito dall'INPS, con messaggio n. 8381 in data 15 maggio 2012, anche per coloro che al 31.12.2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dal 1° gennaio 2012 riceveranno una valorizzazione ai fini pensionistici.

In buona sostanza, fermo restando l'attuale sistema di calcolo di cui al citato art. 1870 del C.O.M. (70% della differenza fra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico del pari grado in servizio dello stesso ruolo e stessa anzianità), l'indennità in argomento potrà essere valorizzata all'atto del collocamento nella riserva, come segue:

- sulla base dell'aliquota pensionistica complessiva (A+B) già maturata, per le sole quote di sistema retributivo maturate al 31/12/2011, per coloro che avevano 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995;

- ovvero sulla base dell'aliquota pensionistica già maturata al 31/12/1995, per coloro che non avevano, a tale data, almeno 18 anni di anzianità contributiva;

- per quanto concerne la quota di pensione maturata col sistema contributivo, il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concreta nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione all'ammontare dell'originario montante contributivo.

Peraltro, l'art. 1865 del C.O.M., nel richiamare l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/97, mantiene inalterata, per il personale dell'Arma dei Carabinieri (in quanto Forza di Polizia) in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione, la possibilità che il montante individuale dei contributi venga determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maura PAOLOTTI